

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2005

che autorizza la Repubblica di Lituania ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA

[notificata con il numero C(2005) 4429]

(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)

(2005/819/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 28, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto, base imponibile uniforme ⁽²⁾, di seguito denominata «sesta direttiva», gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta alcune operazioni. Per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.
- (2) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 3, della sesta direttiva, nell'allegato IX, sezione 8 (Fiscalità), paragrafo 1, l'atto di adesione della Repubblica di Lituania alle Comunità europee ⁽³⁾ autorizza tale Stato ad esentare alcune operazioni specificate nell'allegato F della sesta direttiva.
- (3) La Repubblica di Lituania non è in grado di calcolare precisamente la base delle risorse proprie IVA per alcune categorie di operazioni specificate nell'allegato F della sesta direttiva. Tale calcolo può comportare un onere

amministrativo ingiustificato rispetto all'incidenza delle operazioni in questione sulla base complessiva delle risorse IVA della Repubblica di Lituania e quest'ultima deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base IVA utilizzando valutazioni approssimative, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.

- (4) Il comitato consultivo delle risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA a decorrere dal 1° maggio 2004, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Repubblica di Lituania è autorizzata ad utilizzare valutazioni approssimative per quanto riguarda la tratta nazionale dei trasporti internazionali di persone (Allegato F, punto 17 della sesta direttiva).

Articolo 2

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2005.

Per la Commissione
Dalia GRYBAUSKAITĖ
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽²⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

⁽³⁾ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 842.